



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI OPERANTI IN SARDEGNA

(Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4)

### DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

#### ARTICOLO 1

##### (Oggetto e Finalità)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene l'attività dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'istituzione di un fondo di cogaranzia e controgaranzia che assista le garanzie prestate dai Confidi in favore delle PMI operanti in Sardegna. Attraverso l'utilizzo del Fondo, la Regione sostiene anche lo sviluppo e la diffusione di forme di raccolta diretta di finanziamenti da parte delle PMI operanti in Sardegna, concedendo garanzia diretta o controgaranzia sulle obbligazioni dalle stesse emesse. In via residuale, il Fondo potrà anche rilasciare garanzia diretta sui finanziamenti contratti dalle PMI operanti in Sardegna.
2. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle presenti direttive. Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della controgaranzia. Il soggetto gestore del fondo ha la facoltà di garantire le operazioni presso il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ottenimento di un grado superiore di copertura.
3. L'Amministrazione Regionale – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Centro Regionale di Programmazione –, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive. Per gli interventi a favore delle imprese agricole le circolari sono adottate di concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura.

#### ARTICOLO 2

##### (Riferimenti Normativi)

1. Il Fondo per le PMI è costituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 55/36 del 16.12.2009. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e per il perseguimento degli obiettivi operativi previsti dal P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 (Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle Pmi, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera) secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007.
2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

La Sardegna cresce con l'Europa

Progetto cofinanziato  
dall'Unione Europea  
FERS Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>;
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 Dicembre 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 337 del 21 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione agricola;
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010  
[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti\\_stato/DPCM.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf);
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>.
- decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato N. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013  
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10>;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006  
[http://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_46\\_20080522092941.pdf](http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf);
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia  
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

### ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "**PMI**", indica le microimprese, piccole e medie imprese che:
  - abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
  - siano in possesso dei parametri dimensionali previsti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
  - non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
- b) "**Fondo**", indica il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui al precedente art. 2, comma 2, , finalizzato a rimborsare i Confidi, le Banche finanziatrici e gli altri soggetti finanziatori per le garanzie rispettivamente controgarantite, cogarantite e garantite dal Fondo escusse su operazioni di finanziamento, e le Banche finanziatrici in caso di inadempienza dei Garanti per le garanzie

controgarantite dal Fondo, entro il limite della dotazione del Fondo medesimo; il Fondo potrà essere alimentato con ulteriori risorse regionali e/o del PO 2007–2013 e con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati. Gli interessi maturati sulle giacenze dovranno essere riversati nella disponibilità del Fondo, salvo il rispetto delle limitazioni previste dalla normativa regionale;

- c) **“Gestore del Fondo”** indica la SFIRS SpA, con sede legale in Cagliari, Via S. Margherita 4 - 09124 Cagliari, individuato con atto di affidamento del 21 dicembre 2009;
- d) **“Regolamento del Fondo”** indica il provvedimento amministrativo contenente disposizioni operative disciplinanti, fra l'altro, il regime di gestione dell'intervento conformemente alla normativa comunitaria prevista in materia di aiuti, il funzionamento del Fondo, la procedura di ammissione e di rilascio delle garanzie, la documentazione relativa all'accreditamento dei Garanti e al rilascio delle garanzie, i controlli e l'attivazione della cogaranzia e della controgaranzia da parte dei Garanti, delle Banche finanziatrici e degli altri soggetti finanziatori;
- e) **“Soggetti Garanti”**, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. ;
- f) **“Banche finanziatrici”**, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri intermediari di cui all'art. 107 dello stesso Decreto, aventi convenzioni in essere con i Garanti e/o con il Soggetto Gestore;
- g) **“altri soggetti finanziatori”**, indica investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, che sottoscrivono obbligazioni emesse dalle PMI come definite alla lettera a);
- g) **“Garanzia diretta”**, indica la garanzia prestata dal Fondo, in favore delle Banche o degli altri soggetti finanziatori. In caso di inadempimento delle PMI, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dalle Banche o dagli altri soggetti finanziatori a prima richiesta;
- h) **“Controgaranzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo in favore dei Garanti. La controgaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la controgaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta:
  - del Garante ammesso all'intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice o agli altri soggetti finanziatori la propria garanzia;
  - della Banca finanziatrice o degli altri soggetti finanziatori, nel caso di accertata inadempienza del Garante;
- i) **“Cogaranzia”**, indica la garanzia prestata dal Fondo, su richiesta dei Garanti e congiuntamente alla garanzia rilasciata da questi, in favore delle Banche finanziatrici. La cogaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la cogaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta.
- l) **“Rifinanziamenti”**, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
  - al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, o l'insorgere di condizioni di revoca previste dalle disposizioni di vigilanza. L'eventuale revoca delle altre linee di credito entro il limite temporale sopra indicato dovrà essere adeguatamente giustificata, pena la decadenza della garanzia acquisita;
  - alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
- m) **“Nuovi Finanziamenti”**, indica:
  - operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Rifinanziamenti, che siano direttamente destinate all'ottenimento di finanzia addizionale rispetto a quella già in essere, con mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 6 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative, o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, o l'insorgere di condizioni di revoca previste dalle disposizioni di vigilanza. L'eventuale revoca delle altre linee di credito entro il limite temporale sopra indicato dovrà essere adeguatamente giustificata, pena la decadenza della garanzia acquisita;

- operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI (comprese le operazioni di locazione finanziaria concesse da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 per la copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

o) "emissioni obbligazionarie", indica:

- emissioni obbligazionarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi effettuate dalle PMI in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2410 e segg. del Codice Civile finalizzate alla copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

## ARTICOLO 4

### (Modalità di rilascio della garanzia)

1. Il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti sulla base di uno dei seguenti metodi di calcolo:

- a. secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006) o secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 Dicembre 2007, (G.U.C.E. L 337 del 21 12.2007) per il settore della produzione agricola;
- b. alle condizioni e nei limiti indicati dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (G.U.C.E. C n. 155/02 del 20 giugno 2008) e dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- c. esclusivamente per le imprese agricole, nelle situazioni non riconducibili ai punti a) e b), secondo regimi di garanzia statale il cui Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato in base dei punti 3 e 4 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

Qualora la garanzia sia calcolata sulla base del metodo di cui alla lett. b) il differenziale tra il premio calcolato ai sensi del punto b) delle presenti direttive e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE). 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; o
- del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del soggetto Gestore.

2. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, è stabilita a carico del Confidi la corresponsione di un premio al soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al successivo art. 5, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

3. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

## **ARTICOLO 5**

### **(Soggetti richiedenti)**

1. Possono richiedere l'intervento del Fondo:

- i Garanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993;
- i Garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 subordinatamente al possesso dei sotto elencati requisiti, presenti alla data di richiesta di accreditamento alla procedura di ammissione alla controgaranzia o cogaranzia:
  - avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a euro 10 milioni fino al 31.12.2011, 20 milioni fino al 31.12.2012 e 35 milioni di euro a partire dal 1.01.2013 come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o da altra idonea documentazione. La sussistenza dei suddetti parametri dovrà essere annualmente verificata e confermata. Al termine del primo periodo sarà valutato dall'Amministrazione regionale lo stato di avanzamento del processo di aggregazione dei Consorzi fidi;
  - operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
  - le Banche e le Società di leasing per la concessione di garanzie dirette a fronte degli interventi finanziari concessi;
  - gli Altri soggetti finanziatori per la concessione della garanzia diretta sulle emissioni obbligazionarie.

## **ARTICOLO 6**

### **(PMI Beneficiarie dell'intervento del Fondo)**

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI, come sopra definite, che:

- a. siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane o per le imprese agricole, siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP;
- b. abbiano merito di garanzia in base ai parametri eventualmente fissati con il Regolamento del fondo;
- c. non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dai regolamenti richiamati all'articolo 2 delle presenti direttive.

Il Regolamento del fondo può specificare ulteriori requisiti di ammissibilità, per i quali prevedere un supplemento di istruttoria in capo al Soggetto Attuatore, in particolare, in ordine a:

- d. protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- e. revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

2. La Giunta regionale sulla base degli atti di programmazione regionale e di indicatori socio-economici, individua specifiche priorità di intervento che costituiscono atto di indirizzo per il Soggetto Gestore attraverso le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, delle presenti direttive.

## **ARTICOLO 7**

### **(Operazioni Ammissibili e limiti di intervento)**

1. Sono ammissibili agli interventi del Fondo:

- per la cogaranzia e la controgaranzia le garanzie rilasciate dai Soggetti Garanti alle PMI su Rifinanziamenti e Nuovi Finanziamenti;
- per la garanzia diretta gli interventi finanziari concessi da Banche finanziatrici di cui alle lettere m) ed n) dell'art. 3 delle presenti Direttive.

2. Le garanzie a valere sul Fondo possono essere rilasciate fino ad un importo massimo di:

- a. euro 1.500.000 per singola PMI, nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1998/2006 e di euro 56.250 nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1535/2007 (come richiamati all'art. 4, comma 2, lett. a. della presente direttiva);

- b. euro 2.500.000 per singola PMI, nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento in condizioni che escludono l'esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione (di cui all'art. 4, comma 2, lett. b. della presente direttiva).

2. Sono ammissibili alla controgaranzia o alla garanzia diretta del Fondo le obbligazioni di cui all'art. 3 lett. o) delle presenti Direttive.

## **ARTICOLO 8**

### **(Misure e Modalità degli Interventi del Fondo)**

1. Ai sensi dell'art.3.2, lett. c), della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008, recepito dall'art.5, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11.11.2010, la controgaranzia è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o emissione obbligazionaria.

2. La cogaranzia è concessa in misura non superiore al 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 40%, di modo che l'importo complessivo garantito non ecceda il limite dell'80% del finanziamento stesso, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria richiamata al comma 1.

3. La garanzia diretta è concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o Emissione Obbligazionaria concesso dalla banca finanziatrice o dagli altri soggetti finanziatori secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria richiamata al comma 1.

4. La misura della controgaranzia, della cogaranzia e della garanzia diretta è di volta in volta fissata dal soggetto gestore secondo criteri e finalità impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Le cogaranzie, controgaranzie e garanzie dirette prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie dello stesso, senza alcuna possibilità di concessione di garanzie personali da parte della RAS né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale. L'ammontare delle garanzie in qualunque forma rilasciate non potrà essere superiore a 10 volte l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, lett. a) o b) e comunque entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

## **ARTICOLO 9**

### **(Funzionamento e operatività del Fondo)**

1. Le richieste di ammissione alla cogaranzia, controgaranzia e garanzia diretta sono presentate secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, unitamente alle attestazioni dei Soggetti richiedenti in ordine alla sussistenza, in capo alle imprese beneficiarie, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissibilità agli interventi del Fondo, e istruite dal Soggetto Gestore, che propone all'Amministrazione Regionale la concessione o il diniego della garanzia.

L'Amministrazione Regionale autorizza con apposito provvedimento la concessione della garanzia esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

2. L'operatività del Fondo potrà cessare comunque prima della scadenza di cui al successivo art. 16, qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – questi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Sardegna sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.

3. Il soggetto gestore amministra il Fondo con contabilità separata, sulla base del Regolamento di attuazione ed in conformità alle direttive adottate dall'Amministrazione regionale.

4. Il soggetto gestore svolge inoltre le seguenti attività:

- a. istruisce e propone all'Amministrazione regionale, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione al Fondo, le revoche e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti direttive e dal Regolamento attuativo;

- b. propone all'Amministrazione Regionale l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di cui al successivo art.10;
- c. propone all'Amministrazione Regionale la eventuale revisione in aumento della quota di accantonamento al Fondo;
- d. dispone, sentita la Amministrazione Regionale, la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai garanti o ai soggetti finanziatori;
- e. provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai garanti o ai soggetti finanziatori e ne cura la contabilizzazione;
- f. effettua i controlli a campione post delibera secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
- g. procede agli adempimenti amministrativi conseguenti;
- h. cura la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste dall'Amministrazione Regionale e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento;
- i. entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette all'Amministrazione Regionale la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare dei costi amministrativi e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- j. svolge attività di supporto tecnico nei confronti dall'Amministrazione Regionale in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

## **ARTICOLO 10**

### **(Controlli)**

1. I Soggetti richiedenti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto attestato dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo ai sensi dell'art. 9, comma 1, fino a 5 anni successivi all'estinzione del finanziamento garantito.

2. Oltre ai controlli previsti dalla normativa comunitaria per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) cofinanziati con risorse comunitarie, il Gestore effettua, anche su mandato della Regione, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalle presenti direttive. Il Soggetto Gestore può in ogni momento effettuare, anche su mandato della Regione, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i Garanti e le PMI.

3. In particolare, il Soggetto Gestore, al fine di verificare la rispondenza delle attestazioni di cui al precedente art. 9, comma 1, effettua, successivamente alla emissione della determinazione da parte della Amministrazione Regionale, controlli a campione su almeno il 30% delle istanze presentate. Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, propone all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa. In caso di mancata rispondenza tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, sul 20% del campione esaminato riferito ad un medesimo soggetto richiedente, il Soggetto Gestore può proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Proponente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

4. Controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie possono essere condotti direttamente dalle Autorità responsabili dall'attuazione dei programmi comunitari.

## **ARTICOLO 11**

### **(Attivazione della garanzia)**

1. In caso di controgaranzia il Garante può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'operazione garantita da parte della Banca entro 30 giorni dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal Regolamento del Fondo.

In caso di inadempienza del Garante, entro il termine di 60 giorni, la Banca finanziatrice o gli Altri Finanziatori, nei limiti dell'importo della controgaranzia rilasciata, possono richiedere direttamente al Soggetto Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione prescritta dal Regolamento, la liquidazione dell'importo di competenza.

2. In caso di cogaranzia e garanzia diretta, la Banca finanziatrice può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'operazione garantita entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora del debitore, allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal Regolamento del Fondo.

3. Gli importi dovuti a Banche finanziatrici, Altri Finanziatori e Garanti saranno corrisposti, a cura del Soggetto Gestore, sentita l'Amministrazione Regionale, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo al momento alla data della liquidazione.

## **ARTICOLO 12**

### **(Surrogazione Legale)**

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti al Garante, alla Banca finanziatrice o agli Altri finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

## **ARTICOLO 13**

### **(Esclusione del Garante Inadempiente)**

1. Il Soggetto Gestore, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza del Garante dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo nell'ipotesi di riscontrata insolvenza in ordine alla garanzia di I livello prestata.

## **ARTICOLO 14**

### **(Revoca delle Agevolazioni)**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti.

2. Le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, disciplinano le modalità e le condizioni di applicazione.

## **ARTICOLO 15**

### **(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)**

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dai Regolamenti richiamati all'art. 2. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. Gli aiuti previsti dal punto 4 della Comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) delle presenti direttive, possono essere concessi esclusivamente dopo l'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)). In particolare sono state rispettate le disposizioni previste per gli aiuti "de minimis"<sup>1</sup> indicati all'art. 2, comma 2 e le condizioni previste dal (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3)<sup>2</sup>.

---

[1] **Articolo 3 - Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo

## ARTICOLO 16

### (Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2015. I regimi di aiuto sono applicati fino a scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

## ARTICOLO 17

### (Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

## ARTICOLO 18

### (Norme Transitorie e Finali)

1. Il Soggetto Gestore provvederà a dare adeguata pubblicità ed informazione in ordine al funzionamento del Fondo, con particolare riferimento all'avvio, al termine ed all'eventuale sospensione dell'operatività del Fondo medesimo disposta in ragione delle disponibilità delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento del Fondo.

---

ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

#### [2] Articolo 11 - Relazioni annuali

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.